

Osservatorio sulla Corte di cassazione

Atti - Traduzione degli atti

La decisione

Procedimenti speciali - Giudizio direttissimo - Arresto in flagranza - Giudizio di convalida - Cittadino straniero - Assistenza linguistica - Assenza di un interprete - Diritto di difesa (C.p.p., artt. 449, 558, 143).

Nel giudizio direttissimo la convalida dell'arresto non esaurisce la fase, ma introducendo il rito, impone all'imputato di compiere scelte processuali, cui sono collegate preclusioni, che richiedono un previo contatto con il difensore che, nel caso di imputato alloglotta, non può che avvenire per il tramite dell'interprete.

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE PRIMA, 26 maggio 2016 (ud. 15 gennaio 2016) - VECCHIO, *Presidente* - NOVIK, *Relatore* - FRATICELLI, *P.G. (diff.)* - Zwischenberger e Hazrollaj, *ricorrente*.

La tutela dell'assistenza linguistica dell'imputato quale corollario imprescindibile del diritto di difesa

1. Nella vicenda sottesa alla sentenza annotata, il Tribunale di Arezzo, investito della richiesta di convalida dell'arresto e del contestuale giudizio direttissimo nei confronti di due cittadini austriaci, constatava che gli indagati non avevano conoscenza della lingua italiana e che, nonostante siffatta situazione fosse stata palesata al pubblico ministero, questi li aveva comunque condotti in udienza senza l'assistenza di un interprete.

Pertanto, l'organo giudicante restituiva gli atti al pubblico ministero con ordinanza¹, avverso la quale proponeva ricorso per cassazione il sostituto Procuratore della Repubblica del Tribunale di Arezzo, ritenendo che gli arrestati fossero stati presentati in udienza nei casi legislativamente previsti ed entro i termini; che l'ufficio della procura si era preoccupato di far tradurre il verbale d'arresto e che il Tribunale avrebbe dovuto differire l'udienza per un tempo congruo al reperimento di un interprete ovvero, all'esito, procedere ugualmente alla convalida; infine, che, dato che il verbale era stato prodotto in lingua conoscibile, come anche l'avvertimento del diritto all'interprete e di essere condotto davanti all'autorità giudiziaria per la convalida entro 96 ore dall'arresto, la presentazione degli arrestati avrebbe dovuto essere considerata

¹ L'ordinanza in oggetto richiama i principi sanciti da Cass., Sez. V, 8 febbraio 2007, Touama, in *Mass. Uff.*, n. 235990.

valida ed il Tribunale avrebbe dovuto procedere alla convalida dell'arresto ed al conseguente giudizio direttissimo.

La Cassazione si è espressa riconoscendo che, affinché possa reputarsi tutelata la partecipazione consapevole dell'indagato all'interrogatorio e correttamente instaurato il rapporto processuale, deve essere garantito il diritto all'assistenza linguistica anche in sede di convalida dell'arresto e di contestuale giudizio direttissimo.

Tuttavia, la Corte ha rilevato che il Tribunale aveva restituito gli atti al pubblico ministero senza tentare di reperire un interprete, pur avendo a disposizione ancora un ampio margine di tempo, atteso che dall'arresto erano decorse meno di 48 ore. Dunque, il provvedimento adottato non rientrava tra quelli previsti dall'ordinamento e risultava, per tale ragione, abnorme.

Limitatamente a quest'ultimo aspetto, l'ordinanza impugnata veniva annullata senza rinvio, trasmettendo al giudice gli atti perché, essendo oramai decorso ogni termine per il giudizio direttissimo, provvedesse sulla convalida.

2. La pronuncia in esame si inserisce nel vivace dibattito giurisprudenziale attinente alla configurabilità della mancanza dell'assistente linguistico, non imputabile all'arrestato, quale causa di forza maggiore ostativa alla convalida dell'arresto ed alla conseguenziale celebrazione del giudizio direttissimo.

Al fine di affrontare il tema con la necessaria cognizione di causa, appare opportuna una premessa relativa al ruolo dell'interprete nell'attuale assetto del processo penale italiano, così come delineato a seguito dell'evoluzione storica della figura in oggetto.

In un momento immediatamente successivo all'entrata in vigore del codice del 1988, il primo orientamento della Cassazione circa l'interpretazione dell'art. 143 c.p.p. fu nel senso di ritenere garantita l'assistenza linguistica nei confronti dell'indagato o imputato straniero relativamente ai soli atti orali del procedimento penale².

In merito a tale questione, la dottrina³ aveva messo in luce come la norma in esame facesse effettivamente implicito riferimento soltanto agli atti orali, risultando pertanto inidonea a soddisfare completamente le esigenze del soggetto

² Tra le tante, si veda Cass., Sez. V, 18 dicembre 1992, Hrustic, in *Cass. pen.*, 1994, 1866, in cui la Suprema Corte affermava che né la Convenzione europea né il codice di rito imponevano la traduzione nella lingua dell'imputato straniero degli atti che gli venivano notificati. L'unica eccezione alla regola generale prevista dal legislatore in merito all'utilizzo esclusivo della lingua italiana era rappresentata dalla statuizione di cui all'art. 169, co. 3, c.p.p.

³ LUPO, Sub art. 143, in *Comm. al nuovo c.p.p.*, coord. da Chiavario, II, Torino, 1990, 182.

che ignorasse la lingua italiana, dato che egli sarebbe stato destinatario anche della notificazione di atti scritti⁴.

L'incongruenza di cui all'art. 143 c.p.p. appariva evidente.

Sul punto, si pronunciava la Corte costituzionale che, con la nota sentenza n. 10 del 1993, riconosceva il carattere espansivo del diritto fondamentale dell'imputato all'assistenza di un interprete.

In particolar modo, la Consulta precisava che, grazie al collegamento tra le statuizioni di cui agli artt. 6 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali⁵ e 14 Patto internazionale dei diritti civili e politici⁶, e la normativa interna, che «*ad esse assicura la garanzia dell'effettività e dell'applicabilità in concreto*»⁷, il diritto dell'imputato di essere immediatamente e dettagliatamente informato nella lingua a lui nota sia della natura che dei motivi dell'imputazione contestatagli, doveva essere considerato quale diritto soggettivo perfetto, direttamente azionabile⁸.

Successivamente a siffatta pronuncia della Corte costituzionale, la giurisprudenza di legittimità mostrava un atteggiamento piuttosto ondivago, manifestando talvolta grandi aperture, tal'altra, forti resistenze ad estendere la garanzia sancita dall'art. 143 c.p.p. a qualsivoglia atto, orale o scritto, del procedimento penale rilevante per la difesa dell'imputato⁹.

⁴ Del resto, l'assistenza di un interprete in udienza risultava del tutto inutile se l'imputato non era in grado di comprendere la citazione che gli veniva notificata a comparire all'udienza suddetta: BIONDI, *La tutela processuale dell'imputato alloggiato alla luce della direttiva 2010/64/UE: prime osservazioni*, in *Cass. pen.*, 2011, 2418.

⁵ L'art. 6, co. 3, lett. a), Cedu, sancisce il diritto di ogni accusato «*di essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile ed in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa sollevata a suo carico*».

⁶ L'art. 14, co. 3, lett. a), Pidcp, prevede che «*Ogni individuo accusato di un reato ha diritto, in posizione di piena eguaglianza [...] ad essere informato sollecitamente e in modo circostanziato, in una lingua a lui comprensibile, della natura e dei motivi dell'accusa a lui rivolta*».

⁷ Corte cost., n. 10 del 1993, in *Giur. cost.*, 1993, 52, con nota di LUPO; nonché, in *Giur. it.*, 1993, I, 1613, con nota di RIVELLO.

⁸ BIONDI, *La tutela processuale dell'imputato alloggiato alla luce della direttiva 2010/64/UE: prime osservazioni*, cit., 2418; GIUNCHEDI, *Diritto all'interprete per lo straniero. Progresso o involuzione?*, in *Cass. pen.*, 2001, 1857.

⁹ Ad esempio, le Sezioni unite riconoscevano il diritto alla traduzione: del decreto di citazione a giudizio: Cass., Sez. un., 31 maggio 2000, Jakani, in *Cass. pen.*, 2000, 3255; dell'ordinanza applicativa della misura cautelare: Id., Sez. un., 24 settembre 2003, Zalagaitis, *ivi*, 2004, 1577; dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari: Cass., Sez. un., 26 settembre 2006, Cieslinsky, in *Cass. pen.*, 2007, 514. La Suprema Corte si mostrava, invece, piuttosto oscillante in merito all'obbligo di traduzione: dell'estratto contumaciale di sentenza (in senso favorevole: Cass., Sez. V, 12 maggio 1995, Alegre, in *Cass. pen.*, 1996, 2596; Id., Sez. III, 15 novembre 2007, Hu, in *Mass. Uff.*, n. 238605; Id., Sez. I, 22 gennaio 2008, Omobude, *ivi*, n. 239231; in senso contrario: Id., Sez. I, 3 luglio 2008, Savier, *ivi*, n. 240813; Id., Sez. I, 21 aprile 2010, Culi, *ivi*, n. 247073); della sentenza o del decreto penale di condanna (in senso favorevole: Cass., Sez. VI, 23 novembre 2006, Timev ed altro, in *Mass. Uff.*, n. 236409; in senso contrario,

In tale contesto, si inseriva la L. cost. 23 novembre 1999, n. 2, che, mutando l'assetto dell'art. 111 Cost. ed introducendo i principi del giusto processo, operava al co. 3 del predetto articolo l'espresso riconoscimento della tutela linguistica come espressione del diritto di difesa ed autentica estrinsecazione del contraddittorio processuale¹⁰.

3. Il 20 ottobre 2010 la disciplina dell'assistenza linguistica si è arricchita di un'ulteriore fonte internazionale, la direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

Si tratta del primo strumento normativo ad essere stato approvato attraverso il procedimento di codecisione introdotto dal Trattato di Lisbona, rappresentando «*the first EU fair trial law*»¹¹.

Infatti, la suddetta direttiva¹² è chiaramente finalizzata a facilitare l'applicazione nella pratica del diritto ad un'assistenza linguistica adeguata e gratuita¹³, il quale si deve estrinsecare in due facoltà: quella di ottenere l'interpretazione delle comunicazioni orali e quella di beneficiare della traduzione scritta di tutti i documenti essenziali a garantire il diritto di difesa.

Più precisamente, l'art. 2 del provvedimento stabilisce come sia compito degli Stati membri assicurare che gli indagati o imputati che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento penale siano assistiti senza indugio¹⁴ da un interprete sin dalle indagini preliminari (co. 1) garantendo che l'assistenza sia disponibile per le comunicazioni tra gli stessi destinatari

Id., Sez. II, 21 dicembre 2007, Mazyr, *ivi*, n. 239495; Id., Sez. I, 22 settembre 2009, Yang, *ivi*, n. 245564; Id., Sez. I, 31 marzo 2010, Hassan, *ivi*, n. 247760).

¹⁰ FAMIGLIETTI, *Traduzione degli atti*, in *Atti della difesa nel processo penale*, a cura di Scalfati, I, Torino, 2°, 2016, 318. Parte della dottrina ritiene inutile il richiamo di cui all'art. 111, co. 3, Cost. all'assistenza linguistica, sia in relazione all'effetto spiegato nell'ordinamento italiano dalle norme internazionali pattizie sul tema che avuto riguardo alla circostanza che la garanzia dell'interprete deve ritenersi un corollario ineludibile del diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 Cost.: CURTOTTI NAPPI, *Il problema delle lingue nel processo penale*, Milano, 2002, 247.

¹¹ Ossia, la prima legge dell'Unione Europea sul giusto processo, così come dichiarato dalla relatrice della Commissione libertà civili, giustizia e affari interni del Parlamento europeo, la baronessa Sarah Ludford, nella seduta del 14 giugno 2010; sul punto, v. GIALUZ, *L'obbligo di interpretazione conforme alla direttiva sul diritto all'assistenza linguistica*, in *Dir. pen. e proc.*, 2012, 435.

¹² La direttiva in oggetto costituiva il primo passo mosso sulla base di un programma predisposto dal Consiglio in virtù della risoluzione adottata il 30 novembre 2009 allo scopo di rafforzare i diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali (cfr. *considerando* n. 10, direttiva 2010/64/UE).

¹³ Cfr. *considerando*, n. 17, direttiva 2010/64/UE.

¹⁴ Laddove trascorra un certo lasso temporale prima che l'interpretazione venga fornita, si configura una violazione dell'obbligo di fornire l'interpretazione senza indugio, purché si tratti di un arco di tempo ragionevole date le circostanze (cfr. *considerando* n. 18, direttiva 2010/64/UE).

dell'addebito ed il loro avvocato, sia in vista di qualsiasi interrogatorio o audizione, che in prospettiva della presentazione di un ricorso o di un'altra istanza procedurale (co. 2).

Inoltre, l'attività di interpretariato fornita deve essere di qualità sufficiente a tutelare l'equità del procedimento, consentendo che i soggetti interessati vengano messi a conoscenza delle accuse mosse a loro carico e siano in grado di esercitare i loro diritti di difesa (co. 8), tenendo conto del fatto che gli stessi hanno la possibilità di impugnare una decisione che dichiara superflua l'interpretazione e, nel caso in cui quest'ultima sia stata fornita, hanno la facoltà di contestarne la qualità (co. 5).

Spetta, infine, agli Stati membri la predisposizione di procedure o meccanismi volti a verificare se gli indagati o imputati necessitino dell'assistenza di un interprete (co. 7).

L'art. 3 della direttiva attribuisce agli Stati l'ulteriore funzione di salvaguardare il diritto alla traduzione scritta, entro un periodo di tempo ragionevole, di tutti i documenti che sono fondamentali per garantire a coloro i quali non comprendono la lingua del procedimento penale di esercitare i loro diritti della difesa, a tutela dell'equità del procedimento.

4. In attuazione della direttiva 2010/64/UE è stato adottato il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, che apporta un'incisiva modifica alle disposizioni di cui agli artt. 104 e 143 c.p.p., nonché, all'art. 67, co. 2, norme att. c.p.p., configurando il diritto alla comprensione linguistica ed alla traduzione degli atti alla stregua di un vero e proprio presupposto processuale, che da posizione secondaria veniva elevato a "super diritto"¹⁵.

La novella del 2014 rappresenta il primo esempio di attuazione interna di una direttiva europea sui diritti procedurali¹⁶.

¹⁵ Conformemente alla c.d. Tabella di marcia di Stoccolma - Risoluzione del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati nei procedimenti penali - di importanza fondamentale per la cooperazione giudiziaria ed il reciproco riconoscimento delle sentenze penali fra gli Stati membri dell'Unione europea. Sul diritto all'interpretazione degli atti orali ed alla traduzione degli atti scritti "fondamentali" sancito dal nuovo art. 143 c.p.p., si veda CURTOTTI, *La normativa in tema di assistenza linguistica tra direttiva europea e nuove prassi applicative*, in *Proc. pen. e giust.*, 2014, 5, 126 ss.

¹⁶ Sulle difficoltà in merito all'interazione tra la legislazione interna e le fonti normative di provenienza UE, nonché, sull'intricato quadro dei rapporti tra diritto nazionale e diritto europeo, si vedano GAFFO, *L'adattamento del diritto interno alle fonti europee*, in *Procedura penale*, II, Torino, 2012, 26; CURTOTTI, *La normativa in tema di assistenza linguistica tra direttiva europea e nuove prassi applicative*, cit., 116 ss.; KOSTORIS, *Diritto europeo e giustizia penale*, in KOSTORIS, *Manuale di procedura penale europea*, Milano, 2014, 39.

Invero, coerentemente con lo spirito della direttiva europea di cui sopra, che riconosce la tutela linguistica quale espressione del diritto di difesa, veniva effettuata una totale riscrittura dell'art. 143 c.p.p., non più rubricato «*Nomina dell'interprete*» bensì «*Diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali*».

Nel testo novellato di siffatto articolo è previsto il diritto dell'imputato all'assistenza gratuita¹⁷ di un interprete durante le fasi "orali" del processo, non circoscritto alla mera conoscenza dell'imputazione ma comprensivo del compimento degli atti e dello svolgimento delle udienze cui egli partecipa.

Appare opportuno puntualizzare che il diritto in oggetto viene garantito anche «per le comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento», a tutela altresì della posizione della persona sottoposta alle indagini.

Al riguardo, la Corte costituzionale si era già pronunciata in passato¹⁸, chiarendo che l'art. 143 c.p.p. si applicava sia alla fase processuale che a quella antecedente, relativa alle indagini preliminari, in virtù di due ordini di ragioni: in primo luogo, stante la previsione di cui all'art. 61 c.p.p., ove i diritti dell'imputato vengono espressamente estesi all'indagato; in secondo luogo, in considerazione del fatto che l'assistenza linguistica deve essere intesa quale irrinunciabile strumento di difesa.

Al co. 2 della norma in questione, invece, il legislatore ha finalmente esplicitato il diritto alla traduzione scritta di taluni atti del procedimento¹⁹, compito in precedenza affidato all'opera della giurisprudenza²⁰.

5. Peraltro, preme sottolineare che il codice di procedura penale, a differenza del codice di procedura civile²¹, tratta la figura dell'interprete e quella del traduttore in un'unica norma²².

¹⁷ Diversamente da quanto sancito dall'art. 111, co. 3, Cost., che non prevede espressamente la gratuità della prestazione dell'interprete. Sul punto, v. GIUNCHEDI, *La tutela dei diritti umani*, Padova, 2007, 203 ss.; CURTOTTI, *La normativa in tema di assistenza linguistica tra direttiva europea e nuove prassi applicative*, cit., 125.

¹⁸ Corte cost., 12 gennaio 1993, n. 10, cit.

¹⁹ «L'autorità procedente dispone la traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e della facoltà della difesa, dell'informazione di garanzia, dell'informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna».

²⁰ FAMIGLIETTI, *Traduzione degli atti*, cit., 320.

²¹ Artt. 122 e 123 c.p.c.

²² GARAVELLI, voce *Traduzione di atti e documenti*, in *Dig. disc. pen.*, XIV, Torino, 1999, 327.

Sebbene il legislatore non abbia adottato una terminologia differenziata per distinguere tali soggetti, si osserva come il co. 1 dell'art. 143 c.p.p. si riferisca all'attività di interpretariato in senso stretto mentre il co. 2 disciplini la materia della traduzione degli atti²³: sembrerebbe, pertanto, che si siano voluti ricomprendere entrambi nell'alveo di un *genus* unitario delle attività finalizzate a superare uno stato di "incomunicabilità linguistica" processuale²⁴.

La dottrina, invece, ha elaborato una distinzione chiara e netta in merito alla funzione svolta dalle figure in esame.

Per ciò che concerne l'interprete, si ritiene che questi svolga un ruolo di ausiliario della difesa²⁵, quale «*coadiutore indispensabile dell'imputato non italo-glotta nella conduzione di un'adequata difesa personale*»²⁶, in attuazione delle convenzioni internazionali in materia, già sopra citate²⁷.

Si evidenzia, tuttavia, come parte della dottrina sostenga che l'identificazione dell'interprete quale ausiliario della difesa sia rimasta un mero auspicio e che, nella realtà, egli debba essere più correttamente inquadrato nell'ambito dei collaboratori dell'autorità giudiziaria, stante l'obbligo di verità di cui all'art. 146 c.p.p., e preso atto dell'impossibilità di affiancare l'assistente linguistico nominato dal giudice con uno di fiducia²⁸.

Il traduttore, al contrario, viene generalmente considerato un ausiliario dell'autorità procedente, quantunque autorevoli autori asseriscano che tale impostazione sia riduttiva, poiché il soggetto in questione eserciterebbe una funzione di garanzia in favore di tutte le parti processuali²⁹. Siffatta condivisibile tesi trova conferma da una piana lettura del co. 5 dell'art. 143 c.p.p., che impone la nomina dell'interprete e del traduttore anche qualora il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria abbia personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.

²³ VIGONI, *Minoranze, stranieri e processo penale*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale*, Torino, 1995, 356; sul punto, v. anche, benché riferito alla regolamentazione della materia del c.p.p. del 1930, DOSI, voce *Interprete (dir. proc. pen.)*, in *Enc. Dir.*, XXII, Milano, 327.

²⁴ UBERTIS, Sub art. 143, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, II, Milano, 1989, 145; DE MATTEIS, Sub art. 143, in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, Milano, II, 2012, 464.

²⁵ GIUNCHEDI, *Diritto all'interprete per lo straniero. Progresso o involuzione?*, cit., 1854; VIGONI, *Minoranze, stranieri e processo penale*, cit., 356.

²⁶ CURTOTTI, *Il diritto all'interprete dal dato normativo all'applicazione concreta*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1997, 468.

²⁷ Specificamente, degli artt. 6, n. 3, lett. a) ed e), Cedu e 14, n. 3, lett. a) ed f), Pidcp.

²⁸ GIUNCHEDI, *Diritto all'interprete per lo straniero. Progresso o involuzione?*, cit., 1857.

²⁹ CURTOTTI, *Limiti all'uso della lingua italiana nel processo penale*, in *Dir. pen. e proc.*, 1996, 847; RIVELLO, *La struttura, la documentazione e la traduzione degli atti*, Milano, 1999, 223.

Del resto, tale previsione legislativa non avrebbe ragione d'essere laddove il traduttore svolgesse un ruolo di ausilio del solo magistrato³⁰.

Sulla scorta delle suddette argomentazioni, si può conclusivamente rilevare come la funzione dell'interprete delineata dalla norma in oggetto sia duplice: per un verso, assicurare al dichiarante la fedeltà della traduzione, eseguita da un soggetto imparziale ed a ciò abilitato; per altro verso, garantire il collegamento linguistico tra l'incompreso e tutti i partecipanti al processo³¹.

Per ragioni di completezza, appare doveroso puntualizzare che nel contesto internazionale la distinzione tra le due professioni in esame viene tracciata in maniera chiara: nel Libro verde della Commissione europea, «*Garanzie procedurali a favore di indagati ed imputati in procedimenti penali nel territorio dell'Unione Europea*»³², si specifica in modo perentorio che l'interprete ed il traduttore sono due figure differenti, e che proprio in virtù di tale diversità, la regolamentazione della prestazione della loro opera dovrebbe essere trattata separatamente³³.

6. Alla luce delle considerazioni suesposte, risulta incontrovertibile che il ricorso all'interprete sia un diritto imprescindibile della persona imputata o indagata, e, pertanto, anche dell'arrestato.

Sebbene la Cassazione abbia affermato in diverse occasioni che la mancata presenza dell'interprete, pur se non imputabile al soggetto sottoposto ad arresto, configuri ipotesi di forza maggiore non ostativa alla convalida di tale misura precautelare³⁴, appare maggiormente rispettoso del diritto dell'indagato all'assistenza linguistica - quale presupposto dell'esercizio di difesa - l'indirizzo giurisprudenziale accolto dalla sentenza annotata³⁵.

³⁰ RIVELLO, *La struttura, la documentazione e la traduzione degli atti*, cit., 223; DE MATTEIS, *Sub art. 143*, cit., 465.

³¹ DE FAZIO, voce *Interprete*, in *Dig. Pen.*, VII, Torino, 1993, 220.

³² Il documento in oggetto rappresenta la base sulla quale sono state adottate le iniziative legislative dell'Unione europea nell'ambito dei diritti dell'imputato o indagato in procedimenti penali che hanno condotto all'approvazione della Direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.

³³ Sul punto, v. SAU, *L'interprete nel processo penale: aspetti di problematicità*, in *Dir. pen. e proc.*, 2007, 1659; BARGIS, *Inammissibile l'impugnazione redatta in lingua straniera: punti fermi e lacune di sistema dopo la pronuncia sezioni unite*, in *Cass. pen.*, 2009, 2033; CASATI, *Il diritto all'assistenza di un interprete e/o traduttore qualificato*, in *Giur. eu. e proc. pen. it.*, a cura di Balsamo-Kostoris, Torino, 2008, 245.

³⁴ Tra le pronunce più recenti, Cass., Sez. IV, 15 gennaio 2015, pm in proc. Baatar ed altro, in *Mass. Uff.*, n. 262034; Id., Sez. VI, 9 maggio 2014, Fofana, *ivi*, n. 260931.

³⁵ V. anche Cass., Sez. V, 8 febbraio 2007, Touama, cit.

Del resto, atteso che «*la peculiare natura del processo penale e degli interessi in esso coinvolti richiede la possibilità della diretta e personale partecipazione dell'imputato*»³⁶, l'autodifesa, che concerne tutte le attività mediante le quali il destinatario dell'addebito è posto in grado di influire sullo sviluppo dialettico del processo, rappresenta un diritto primario «*immanente a tutto l'iter processuale, dalla fase istruttoria a quella del giudizio*»³⁷.

Dunque, deve opportunamente rilevarsi che, poiché la convalida dell'arresto rappresenta il momento introduttivo del rito direttissimo³⁸, occorre che la persona arrestata sia in condizione di poter compiere coscientemente e consapevolmente le proprie scelte processuali - ad esempio, la richiesta di procedere attraverso il giudizio ordinario ovvero abbreviato o, ancora, mediante patteggiamento - cui, peraltro, sono collegate preclusioni: tali determinazioni implicano che sia assolutamente necessario un previo rapporto con il difensore e, laddove si tratti di imputato alloggiato, siffatto contatto non può che avere luogo tramite l'ausilio di un interprete.

ALESSIA MUSCELLA

³⁶ Corte Cost., 23 aprile 1975, n. 99, in *Giur. cost.*, 1975, 845.

³⁷ Corte Cost., 23 aprile 1975, n. 99, *cit.*, 845.

³⁸ art. 449, co. 3, c.p.p.: «*Se l'arresto è convalidato, si procede immediatamente al giudizio*».